

COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Per lo svolgimento del servizio è dovuta la tassa annuale, da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 45.11.1993, n.507 e successive modificazioni.
3. Per le ipotesi previste dal successivo art. 19 si applica in luogo della tassa annuale, una tassa giornaliera di smaltimento con i criteri e le modalità previsti.

Art. 2

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e della frequenza della raccolta, si fa rinvio al regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 1915.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa per i locali e le aree situati ad una distanza superiore a quella della minima prevista dal regolamento di nettezza urbana.
3. La distanza sopraindicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave e ripetuta violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme o prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4 del presente articolo.

Art. 3

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.
2. Per quanto attiene la determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, si fa rinvio al precitato art. 61 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993.

Art. 4

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 1 e 2 fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:
 - quelli riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria. Sono soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quelli sopra indicati, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati all'attività di culto vera e propria ed alle aree scoperte di relativa pertinenza;

- i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
- le cantine e le soffitte delle abitazioni.

Non sono altresì soggette alla tassa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
- b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti, o chiusi;
- c) i locali o le aree diversi da quelli sopra indicati che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai presenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o dell'autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) la porzione di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità" e "per quantità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art.1 comma 2 – ter, del Decreto Legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del

direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esecuzione della tassa;

e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.2 del D.P.R. n. 195 del 1982 e successive modificazioni.

- I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e), devono presentare all'ufficio Tributi del Comune, la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità e quantità, diversi da quelli assimilati agli urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici, o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata da:
- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art.3 comma 5 – del Decreto Legge n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 (fotocopia della copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, inviata alla Regione e/o alla Provincia (art.3 – comma 3 – del Decreto Legge n. 397/1988 convertito nella legge n. 475/1988). Nel caso di inizio dell'attività, quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa, i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Sovere che insistono sul suo territorio.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano e detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, escluse quelle relative ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati di cui al

successivo comma 3, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 4, la tassa viene determinata aumentando la superficie di esclusiva pertinenza di ciascun condomino, di una quota;

- del 10%, qualora il condominio comprenda non più di 20 unità immobiliari;
- del 6%, qualora il condominio comprenda più di 20 unità immobiliari, ma non più di 40 unità immobiliari,
- del 2%, nell'ipotesi che il condominio comprenda più di 40 unità immobiliari.

Resta ferma l'obbligazione – di dichiarazione e di versamento della tassa – di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali – ad esempio – gli alloggi di custodia e simili.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie contemplate dal successivo comma 3.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di quest'ultimo, gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. È fatto obbligo all'amministrazione del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 6

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata a anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versta dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5 comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la domanda della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha prodotto denunce di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 – comma 2, ultimo periodo – di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dal successivo art. 17 comma 2.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità – diverse da quelle previste dal successivo art. 8 – imputabili al cambio di destinazione d'uso di un cespite tassabile o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile – ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente articolo 4, nonché quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti – producono i loro effetti:
- a) dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13;
 - b) dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

Art. 7

COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. La tassa è commisurata anche in relazione al tipo di attività, alle qualità e quantità e medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento (determinato dalla Giunta) per unità di superficie accertata, previsto per l'anno successivo, secondo l'elenco di cui all'art. 10.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di una attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono una o più attività economiche gestite da un unico oggetto (quali ad esempio, un'attività artigianale ed una di commercializzazione anche di merci diverse da quelle prodotte nell'ambito dell'attività artigianale), la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

Art. 8

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, fatta eccezione per le aree che costituiscono parti comuni del condominio, in relazione a quanto previsto dall'art. 5 comma 2.
3. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di:
 - a) abitazioni con un unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Sovere per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 gg;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denunci contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono tra loro cumulabili.
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 gg.
4. La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) comma 3, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 3.

La tariffa unitaria è ridotta al 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; e vengono riconosciute in seguito ad accertamenti d'ufficio; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti comma 3 e 4, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero dei tributi a decorrere dall'anno successivo a quello di

denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 18.

Art. 9

AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 8, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
 - a) sono esonerate dalla tassa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate da i soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile del settore Servizi Sociali del Comune di Sovere, attestante la sopraindicata circostanza;
 - b) sono, altresì, esonerate dalla tassa le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione;
 - c) la tassa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali:
 - amministrazioni dello Stato, amministrazioni Provinciali di Bergamo, Regione Lombardia, consorzi fra detti Enti e consorzi dei quali fa parte il Comune di Sovere.
 - unità Socio Sanitarie Locali e ospedale.

2. È consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

A tal fine il Comune stabilisce, con appositi provvedimenti, le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso, e provvederà alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 10

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi nelle sotto elencate categorie.

- 1) Locali per abitazioni e dirette pertinenze.
- 2) Ricoveri, orfanotrofi, conventi, seminari, ospedali, cliniche, oratori, asili, sale per convegni, bagni pubblici, scuole pubbliche e private, collegi.
- 3) Alberghi, locande, pensioni, affittacamere, ristoranti, trattorie, osterie, mense, pizzerie, pasticcerie, bar, caffè ed altri esercizi pubblici, aree adibite a campeggio.
- 4) Uffici pubblici statali, parastatali, previdenziali, mutualistici, enti locali, stazioni, biglietterie, locali di attesa, mercati, aree destinate a banchi di vendita all'aperto, caserme.
- 5) Cinema, teatri, sale da ballo anche all'aperto ed altri locali di divertimento.
- 6) Associazioni artistiche,, ricreative, turistiche, sportive, politiche, sindacali, mostre e gallerie d'arte.
- 7) Istituti bancari, assicurativi e di vigilanza.
- 8) Locali ad uso attività artigianale (botteghe, laboratori, magazzini, depositi, rimesse, spogliatoi, tettoie, lavanderie artigianali), ivi comprese le mense aziendali che si trovino all'interno di detti locali e formino con esso parte dell'intero compendio.
- 9) Locali ad uso attività industriale (opifici, officine, laboratori, magazzini, depositi, rimesse, spogliatoi, tettoie, lavanderie industriali), ivi comprese le mense aziendali che si trovino all'interno di detti locali e formino con esso parte dell'intero compendio.
- 10) Locali di vendita e loro dirette dipendenze di generi ortofrutticoli, floricoltura, macellerie, pollerie, salumerie, pescherie, rosticcerie.
- 11) Locali ad uso depositi, magazzini della categoria precedente.
- 12) Locali di vendita e loro dirette dipendenze di generi non compresi nella categoria 10.
- 13) Locali ad uso deposito, magazzini della categoria precedente.
- 14) Case coloniche e case sparse.
- 15) Locali destinati ad uffici privati, studi professionali e simili.
- 16) Aree adibite a distributori di carburante.
- 17) Centri commerciali di iperdistribuzione.
- 18) Locali ad uso depositi, magazzini della categoria precedente.
- 19) Commercio all'ingrosso.

20) Locali ad uso depositi, magazzini della categoria precedente.

21) Parrucchieri, barbieri, centri estetici.

Art. 11

DELIBERAZIONI DI TARIFFA

1. Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduatoria contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.
3. Nei casi di dissesto dichiarato ai sensi dell'articolo 25 del decreto – legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dall'art. 21 del Decreto Legge 18.1.93 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.
4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507.

Art. 12

DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al settore tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'ufficio Tributi del Comune.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società od altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o destinazione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Il settore tributi del Comune deve rilasciare la ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore Servizi Demografici del Comune contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici Comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

Art. 13

ACCERTAMENTO

1. In caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio Comunale provvede ad emettere relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6 comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattasse ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte

sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art. 14

RISCOSSIONE

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13 comma 1, è iscritto, a cura del Funzionario responsabile di cui all'art.16, in ruoli principali, ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti tutti gli importi derivanti dagli accertamenti Nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art. 13 del D.P.R. 29.9.73 n. 602, riducibili a due su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino alle otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio Comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25,26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. 29.9.73 n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. 29.9.73 n. 602 e nel D.P.R. 28.1.88 n.43.
6. Si applica l'art. 298 del Regio decreto 14.9.31 n. 1775 e successive modificazioni.

Art. 15

POTERI DEI COMUNI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 13, comma 4, l'ufficio Comunale può rivolgere al contribuente, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree

scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero chiedere ad uffici pubblici o di Enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio Comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4, del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo Organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 16

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 17

RIMBORSI

1. Nei casi di errore o di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio Comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto, è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 18

SANZIONI

1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria o di variazione, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 5, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento, fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 17.

Art. 19

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Art. 20

EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle degli articoli 7 (commisurazione della tassa e tariffe) e 10 (classificazione dei locali e delle aree), che sono applicabili dall'1.1.1996.
2. Per l'anno 1995 si applicano le tariffe approvate dalle Giunta Comunale, sempre in base ai precedenti criteri di commisurazione, con deliberazione n. 268 del 3.10.94.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 3, commi 1 e 2, per l'anno 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al cinque per cento a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2, comma, n.3, del D.P.R. 10.9.82 n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione, verrà computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1996.
4. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce di cui all'art.12, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 5, sono presentate entro il 15.10.1995 ed hanno

effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

5. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 13, 14 e 15 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1995, fermi restando gli effetti prodottosi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art. 14, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data dell'1.1.1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15.12.1996.

Art. 21

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.